



Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE (ex ANNONA)

ORDINANZA SINDACALE

nr. 36 del 04/08/2017

OGGETTO: Disposizioni svolgimento Fiera di Ferragosto in programma nei giorni 13-14-15-16 Agosto 2017

IL SINDACO

VISTO l'art.28 del decreto Lgs. 114/98;

VISTA la Legge Regionale n.24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio";

VISTO l'art.57 comma 2, art.58 comma 10 e art.67 del Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 20/09/2016;

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

CONSIDERATO che, per ragioni di semplificazione e consolidamento di prescrizioni che da tempo sono applicate, è necessario integrare le disposizioni vigenti in materia di orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche;

Per le motivazioni indicate in premessa,

ORDINA

1. che i posteggi della Fiera vengano allocati nelle seguenti vie:
 - **Via Lanza/Piazza Umberto Giordano - Corso Vittorio Emanuele - Via Oberdan - Piazza Cesare Battisti.**
1. che l'accesso degli operatori ed il successivo montaggio dei banchi avvenga dalle ore 14.00 nei giorni di svolgimento della Fiera;
2. che l'orario di vendita della Fiera di che trattasi è dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
3. il divieto di vendita di qualsiasi prodotto alimentare e non alimentare durante il percorso della processione religiosa a partire dalle ore 17 .00 e sino al termine della stessa;
4. il divieto di vendita di qualsiasi prodotto alimentare e non alimentare non direttamente connesso con tipologia merceologica tipica della manifestazione (es.: prodotti ortofrutticoli,

ortofrutticoli stagionali, anche se consumati sul posto, prodotti di pelletteria ed accessori vari);

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 16/04/2015, n° 24 – "Codice del Commercio".

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Attività Economiche.

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze sindacali detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché trasmessa in copia all'Ufficio stampa per la massima divulgazione.

E' inviata al Comando di Polizia Municipale di Foggia, cui spetta di vigilare sulla sua osservanza.

E' trasmessa altresì alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comando dei Carabinieri e al Comando Provinciale Guardia di Finanza.

IL SINDACO

Franco Landella



Franco Landella

IL DIRIGENTE:

Ing. Francesco Paolo Affatato